



COMUNE di NUMANA  
Provincia di Ancona

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA  
OCCUPAZIONE DELL'AREA  
AVAMPORTO - LATO DESTRO STRADA  
DI ACCESSO SCALO DI ALAGGIO  
MOLO SUD PORTO DI NUMANA  
PER UTILIZZO DA PARTE DI NATANTI  
DA PESCA, DIPORTO, TRASPORTO  
PASSEGGERI E AREA ANTISTANTE  
CAPANNI PESCATORI

Approvato con delibera di C.C. n. 36 del 30.09.2013



# COMUNE di NUMANA

## Provincia di Ancona

### Art.1 Obiettivi

Il presente regolamento è emanato per effettuare una debita organizzazione dell'area sita sul lato destro della strada di collegamento allo scalo di alaggio sito nella parte sud dell'area pre- portuale destinato ad utilizzo temporaneo da parte di piccoli natanti da pesca, da diporto e trasporto passeggeri e all'area antistante i capanni pescatori.

### Art.2 Individuazione area

L'area interessata risulta confinata specificatamente a ovest con l'area operativa per la pesca professionale, a nord a mt.20 dai capanni dei pescatori, a est con la strada di collegamento allo scalo di alaggio pubblico e a sud con l'area di rispetto della battigia.

### Art.3 Soggetti interessati

L'area è utilizzata da imbarcazioni da diporto, dotate di tutte le documentazioni previste dalle vigenti disposizioni per una regolare navigazione sia per lo scafo che per il motore utilizzato, avere in dotazione attrezzature di sicurezza omologate e valide.

### Art.4 Divieti e norme specifiche

Per l'area antistante i capanni dei pescatori(zona C) per una profondità di 30 metri dal fronte dei manufatti stessi, devono essere allocati tutti i materiali per la pesca comprese le imbarcazioni di proprietà degli stessi. Nel periodo di pesca, le imbarcazioni in armamento possono essere lasciate sulla spiaggia mantenendo comunque l'area di rispetto della battigia.

Nell'area a ridosso del molo Sud(zona B) dall'imbocco della strada di collegamento allo scalo di alaggio per ml.12,00 di lunghezza e ml 4,00 di profondità potranno essere posate imbarcazioni per manutenzione ordinaria e straordinaria con periodo di occupazione massimo di 60 giorni e per non più di due imbarcazioni per volta.

Nel restante tratto di ml.55,00 circa, durante il periodo 1/10-25/04 dell'anno successivo, potranno stazionare, sempre previo parere della Giunta Municipale, imbarcazioni legate al trasporto turistico passeggeri e pesca turismo, con impegno da parte di quest'ultime a realizzare iniziative od opere di natura pubblica, da individuarsi prevalentemente in area portuale, che verranno determinate con successivi appositi atti dell'Amministrazione Comunale.

Nell'area (zona A) confinata specificatamente a ovest con l'area destinata ai pescatori, a nord a 20 metri dal fronte capanni dei pescatori, a sud con la strada di collegamento allo scalo di alaggio pubblico e a sud con l'area di rispetto della battigia, si applicano le seguenti norme:

a)-L'occupazione dell'area viene effettuata in base alla sua effettiva capienza preventivamente stabilita dall'Amministrazione Comunale e su rilascio di specifica licenza;

b)La licenza viene rilasciata ai sensi dell'art.8 del Regolamento Codice della Navigazione per periodi inferiori ad anni 1(uno) e non costituisce concessione di beni demaniali marittimi come intesi dall' art.36 Codice della Navigazione , alla stessa inoltre non sono applicati gli eventuali diritti di preferenza previsti dall'art.37 paragrafo III° Codice della Navigazione come modificati dall'art.1 comma 18 delle Legge 25/2010;

c)-L'area è utilizzata da imbarcazioni aventi lunghezza lineare non superiore a mt.5,00 e larghezza alla poppa non superiore a mt.1,50, ed essere posizionate preferibilmente su carrello mobile per un rapido spostamento nei casi di eventuale necessità legata a motivi di pubblica utilità e sicurezza e comunque obbligatoriamente su invasatura. Nel periodo invernale le alberature dello scafo qual'ora presenti, dovranno essere sempre ammainate dopo il ritiro a secco dell'imbarcazione.

Tutte le imbarcazioni dovranno essere coperte con teloni.



# COMUNE di NUMANA

## Provincia di Ancona

- d)-All'interno di tale area è vietato lo scarico nel suolo o in mare di qualsiasi sostanza di risulta dalle attività di pesca sportiva o manutenzione/attivazione degli apparati meccanici dei motori marini;
- e)-Il periodo di occupazione avverrà previo pagamento del canone demaniale marittimo previsto dalle vigenti disposizioni con scadenze che verranno valutate previo specifico parere dalla Giunta Municipale.
- f)-La scadenza è rinnovabile o modificabile valutate le sopraggiunte eventuali esigenze pubbliche;
- g)-Nell'area di occupazione fedelmente individuata è necessario garantire la sicurezza, la pulizia, l'ordine;
- h)-I natanti in stazionamento non creino intralcio all'accesso al mare ed allo scalo di alaggio, non siano di ostacolo o impedimento alle concessioni demaniali limitrofe;
- i)-Vengano i natanti rimossi immediatamente e le licenze revocate, qual'ora nel periodo temporale autorizzato, sia per l'area in questione attuato definitivamente il Piano Regolatore Portuale o qualsiasi intervento legato alla pubblica utilità od ai pubblici usi del mare;
- m)-L'utilizzo dello spazio è direttamente esercitato dal titolare della licenza, le imbarcazioni presenti dovranno avere tutti i requisiti previsti dall'art.3 e punto c) del presente regolamento. eventuali subentri nel godimento della licenza rilasciata ad altri soggetti andrà immediatamente comunicata all'Ufficio Demanio Comunale che attuerà tutte le procedure previste dalla vigenti disposizioni in materia per la necessarie modifiche degli atti rilasciati.
- n)-Il mancato rispetto di tali condizioni comporterà l'immediato annullamento della licenza rilasciata.

### Art.5

#### Mantenimento delle aree limitrofe

Le aree limitrofe sono mantenute libere da natanti o attrezzature di qualsiasi genere ed interdette alla sosta prolungata, l'eventuale utilizzo da parte di autoveicoli o simili dovrà avvenire per il tempo necessario al carico e scarico delle imbarcazioni presso lo scalo di alaggio pubblico.

La loro eventuale occupazione dovrà essere autorizzata dall'Amministrazione Comunale, sentita preventivamente l'Autorità Marittima nel rispetto delle disposizioni della D.G.R. 845/2002.

L'eventuale inosservanza di quanto stabilito comporterà l'immediata rimozione o sanzionamento di quanto in difetto, da parte dell'autorità marittima e comunale competente.

Sono inoltre lasciati liberi gli spazi presenti e segnalati tramite idonea segnaletica orizzontale destinati allo spazio di manovra per mezzi di trasporto carburanti o preposti al pubblico soccorso e assistenza, gli stessi previa valutazione della Giunta Municipale potranno essere modificati in riferimento a sopraggiunte necessità di occupazione degli spazi avamperto per periodi da determinarsi con specifico parere.

### Art.6

#### Deroghe

Eventuali deroghe alle presenti norme sono concesse per cause particolari legate a situazioni straordinarie di pubblica necessità e sicurezza, e possono essere effettuate previa semplice segnalazione o comunicazione all'Amministrazione Comunale che opererà sulle decisioni da effettuare di concerto con l'Autorità Marittima locale o con altre Amministrazioni competenti in materia.

### Art.7

#### Sanzioni

Il mancato rispetto delle norme del presente Regolamento comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada e dagli artt.54-1161- 1164 del Codice della Navigazione.

\*\*\*\*\*

D\_24452

Piazza del Santuario 24 – 60026 Numana AN – C. F. P. IVA 00113090427 – tel. 071 9339800/828/848 – fax 071 9339820

Servizio Affari Generali

<http://www.comune.numana.an.it>

e-mail [segreteria.numana@regione.marche.i](mailto:segreteria.numana@regione.marche.i)